



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

- Dott. Antonella NUOVO Presidente
Dott. Antonio MATANO Consigliere rel.
Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 15 iscritta al n. /15 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del /16

da

, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Giovanna RIVIERA di Mantova e dall'Avv.to Fausta RUZZENENTI
di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti.

RICORRENTE APPELLANTE

contro

, in persona del

legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to
di domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. /14 del /14 del Tribunale di
Brescia.

OGGETTO:

Qualificazione



Conclusioni:**Del ricorrente appellante:***Come da ricorso***Del resistente appellato:***Come da memoria**Fatto e Diritto*

Con sentenza n. /14 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso con cui *

dipendente

inquadrata in categoria A – “Ausiliaria

specializzata”, ha chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni proprie della superiore categoria B - livello economico BS o in subordine B, in relazione all’attività di pulizia e sterilizzazione dei ferri chirurgici e dispositivi medici, svolta a far tempo dal gennaio 2008.

A fondamento della decisione il Tribunale ha affermato che *«risulta evidente che dalla stessa descrizione particolareggiata delle attività lavorative svolte dalla ricorrente, come rappresentata nell’atto introduttivo del giudizio, emerge la piena corrispondenza delle mansioni svolte dall’attrice con quelle dell’inquadramento nel livello assegnatole»*.

ha proposto appello lamentando l’insufficienza e l’erroneità della motivazione.

, ha

chiesto il rigetto dell’appello.

All’esito della discussione, la Corte osserva quanto segue.

Firmato Da: LUIGI ANTONI ANTICONE LA FINESSI Da: POSTECCOM CA3 Senale# 82425
Firmato Da: MALANO ANTONIO FINESSI Da: POSTECCOM CA3 Senale# 154540 - Firmato Da: NUOVO ANTONI LA FINESSI Da: POSTECCOM CA3 Senale# 82425
Firmato Da: POSTECCOM CA3 Senale# 3844 - Firmato Da: MALANO ANTONIO FINESSI Da: POSTECCOM CA3 Senale# 154540 - Firmato Da: NUOVO ANTONI LA FINESSI Da: POSTECCOM CA3 Senale# 82425



E' pacifico in causa che _____ a far data dal gennaio 2008 abbia svolto la propria prestazione lavorativa presso _____, sino al mese di ottobre 2010 nel _____ e dal mese di novembre 2010 _____. La lavoratrice ha descritto le mansioni in concreto svolte specificando che esse erano state le medesime in entrambi i periodi e che nel primo periodo, in più e in aggiunta (in tal senso è chiarissimo ed inequivoco il capo di prova n. 43 del ricorso introduttivo del giudizio), aveva svolto ulteriori attività, peraltro sempre attinenti all'attività di pulizia e sterilizzazione dei ferri chirurgici, (*«carico e scarico dell'autoclave dei ferri chirurgici sporchi» e «preparazione del relativo carico e controllo del carico all'uscita dell'autoclave»*). Non ha quindi fondamento l'assunto di parte appellata, secondo cui la lavoratrice avrebbe dedotto di aver svolto dal gennaio 2008 all'ottobre 2010 solo l'attività di carico e scarico dell'autoclave.

Oggetto del decidere è stabilire se l'attività di pulizia e sterilizzazione dei ferri chirurgici e dei dispositivi medici rigenerabili (c.d. DM) compiuta dalla lavoratrice a decorrere dal gennaio 2008 rientri nella Categoria A - profilo professionale di "Ausiliaria specializzata" o, come pretende la lavoratrice, nella Categoria B - liv. economico Super (BS), in particolare profilo professionale "Operatore tecnico specializzato", oppure liv. economico B, in particolare profilo professionale "Operatore tecnico".

In fatto, occorre osservare che l'attività lavorativa espletata



dall'appellante in pratica (al di là della minuziosa e in qualche caso enfatica descrizione contenuta in ricorso), consiste: a) nell'individuare quali ferri e dispositivi medici devono essere lavati manualmente e quali inseriti nella macchina lavaferri (ricezione); b) nel lavare a mano i primi e a macchina i secondi (lavaggio); c) nel successivo confezionamento, attività per così dire preliminare alla vera e propria sterilizzazione (ha infatti lo scopo di permettere la rimozione dell'aria) e che, in pratica, consiste nella preparazione delle c.d. "trousse" degli strumenti, avuto riguardo alle varie unità specialistiche cui la strumentazione appartiene; d) nella successiva sterilizzazione in autoclave e infine nella consegna ai vari reparti.

E' opportuno sottolineare che il complesso delle operazioni svolte dalla lavoratrice è specificato in apposite , che contengono le prescrizioni che devono osservarsi nel corso delle varie fasi della pulizia e sterilizzazione e che è pacifico in causa che tali procedure sono state osservate dalla ricorrente, la quale, invero, non ha affermato di svolgere attività ulteriori a quelle disciplinate dalle

. In sostanza: il contenuto delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice risulta oggettivamente dalle , tanto che non vi è contestazione sul contenuto dell'attività svolta, bensì sulla sua inquadrabilità in categoria A o in categoria B.

A tale riguardo vengono in considerazione le declaratorie contrattuali previste nell'Allegato 1 del CCNL Comparto Sanità 1998/2001 (le relative previsioni, per quanto riguarda le categorie A e B, sono

Fornito Da: TOMASONI BERBARA Emesso Da: POSTE.COM CAI Servizi 3894 - Firmato Da: MARIANO ANTONIO Emesso Da: POSTE.COM CAI Servizi 1545a7 - Firmato Da: RUKVO ANTONELLA Emesso Da: POSTE.COM CAI Servizi 854470



rimaste immutate nei successivi CCNL).

Ebbene, appartengono alla categoria A *«i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività»*.

Caratteristica essenziale della declaratoria è quindi l'esercizio di capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia operativa/esecutiva riferita al corretto svolgimento delle mansioni. L'essenzialità di tale caratteristica trova conferma e chiarimento nei profili professionali che rientrano nella categoria A. Infatti, l'Ausiliare specializzato (ossia il profilo dell'appellante) *«svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa»*.

La semplicità delle mansioni manuali risulta chiara anche con riferimento al profilo professionale dell'Ausiliario specializzato "operante nei servizi socio-assistenziali", il quale infatti *«provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate»*; come pure con riferimento all'altro



tracciabilità dell'operazione compilando un documento), scegliere il tipo di lavaggio e, se la scelta è automatica, verificare la corretta impostazione. Anche il lavaggio manuale, attesa la delicatezza degli strumenti, deve essere effettuato osservando le particolari prescrizioni stabilite nella previo smontaggio degli strumenti se non eseguito in reparto. Particolare cura richiedono anche le fasi di confezionamento e sterilizzazione, che secondo quanto previsto nella relativa comporta la scelta da parte del lavoratore dei supporti da utilizzare in relazione al tipo di sterilizzazione (a vapore, a ossido di etilene, a perossido di idrogeno) e alla caratteristica dei dispositivi medici da sterilizzare; anche in tal caso è richiesta un'attività documentale che consiste nel compilare un'etichetta (detta di) da porre all'esterno delle confezioni, ove indicare, tra l'altro, il reparto di destinazione, il contenuto o la sigla convenzionale, il numero del lotto (c.d.); anche il carico nell'autoclave deve essere effettuato secondo numerose e specifiche prescrizioni, al fine di non ostacolare la rimozione dell'aria e la penetrazione uniforme del vapore e rispettando il criterio dell'omogeneità per tipologia di materiale; infine la precede che la scelta del ciclo di sterilizzazione da utilizzare (ossia dei parametri "tempo" "temperatura" "pressione") deve avvenire in funzione del tipo di materiale, secondo l'apposita tabella. Terminata la sterilizzazione, è necessario procedere al controllo del processo di sterilizzazione, anche se, come chiarito dalla difesa dell', l'attestazione che il ciclo di sterilizzazione è



andato a buon fine è firmata dall'infermiere, che si assume la relativa responsabilità e autorizza la restituzione dei ferri ai reparti.

Dal complesso delle considerazioni sopra svolte discende che quelle svolte dall'appellante non sono delle semplici attività manuali che richiedono una preparazione generica, perché è necessario conoscere e attenersi alle specifiche [redacted] che regolano la propria attività lavorativa. Ed invero, il compiere tutte le operazioni in cui si sostanzia l'attività di pulizia e sterilizzazione dei ferri chirurgici e dei dispositivi medici rigenerabili, non può essere considerato alla pari, ad esempio, delle semplici operazioni semplici di pulizia degli ambienti, proprie del profilo di Ausiliare specializzato, le quali richiedono una generica capacità di lavoro.

Vero è, che risulta più adeguata la declaratoria della categoria B. Appartengono a tale categoria «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima». E' infatti evidente che la necessità di conoscere e applicare le [redacted], configura il possesso di cognizioni teoriche di base e l'esercizio di capacità tecniche specifiche, quali quelle necessarie per espletare tutte le operazioni tecniche di pulizia e sterilizzazione riportate nelle [redacted], allo stesso modo, la scelta delle modalità di confezionamento e dei cicli di sterilizzazione da utilizzare, comporta



l'esercizio di autonomia e responsabilità in linea con quanto sul punto richiesto dalla [redacted]. In particolare, le mansioni svolte dalla lavoratrice appaiono rientrare nel profilo professionale di "Operatore tecnico", che, nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza *«svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse»*.

Non è corretto, invece, invocare il livello economico BS, pure previsto all'interno della categoria B. Secondo la declaratoria contrattuale, appartengono a questa categoria - nel livello B super (Bs) *«i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione»*. Per tale livello occorre quindi che la posizione lavorativa richieda particolare specializzazione, da intendersi di grado elevato, visto che tale requisito è equivalente al coordinamento di altri lavori.

In base al complesso delle considerazioni sino a qui svolte, l'appellante ha perciò diritto a percepire le differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento delle mansioni proprie della categoria B - profilo professionale "Operatore tecnico", con decorrenza dal [redacted] 2008 (l'Azienda ha infatti tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale del credito, facendo presente che il primo atto interruttivo risale al [redacted] 2013), maggiorate di interessi legali e in tal senso va riformata la sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza.



PQM

in riforma della sentenza n. /14 del Tribunale di Brescia,
condanna a pagare alla ricorrente le
differenze retributive spettanti per lo svolgimento delle mansioni di
Categoria B - profilo professionale "Operatore tecnico", maturate con
decorrenza dal 2008, oltre interessi legali;
condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite, liquidate
per compensi in € per ciascun grado di giudizio, oltre accessori
come per legge.

Brescia, 2016

Il Consigliere est.

dott. Antonio Matano

Il Presidente

dott. Antonella Nuovo

